

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

### Sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 2007 — Pitsiorlas/Consiglio e BCE

(Cause riunite T-3/00 e T-337/04) <sup>(1)</sup>

(«Accesso ai documenti — Accordo Basilea-Nyborg — Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Motivazione — Eccezione di illegittimità — Decisione 93/731/CE — Regolamento interno della Banca Centrale europea — Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità per illecito dei suoi organi — Danno — Nesso di causalità»)

(2008/C 8/19)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Athanasios Pitsiorlas (Salonico, Grecia) (rappresentante: avv. D. Papafilippou)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer, S. Kyriakopoulou e D. Zachariou, successivamente M. Bauer e D. Zachariou, agenti), e Banca centrale europea (rappresentanti: nella causa T-3/00, inizialmente C. Zilioli, C. Kroppenstedt e P. Vospernik, successivamente C. Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e S. Vuorenola, infine C. Zilioli, C. Kroppenstedt e F. Athanasiou e, nella causa T-337/04, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou e P. Papaschalis, agenti)

#### Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni del Consiglio e della Banca centrale europea di rigetto delle richieste del ricorrente di accesso ai documenti relativi all'accordo Basilea-Nyborg del settembre 1987 e, dall'altro lato, una domanda di risarcimento danni.

#### Dispositivo

- 1) La decisione del consiglio direttivo 21 ottobre 1999, quale portata a conoscenza del sig. Athanasios Pitsiorlas con lettera della Banca Centrale europea (BCE) 8 novembre 1999, è annullata.
- 2) Per il resto, il ricorso di annullamento è respinto.
- 3) Il ricorso per risarcimento danni è respinto.

- 4) La BCE, il Consiglio e il ricorrente sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nelle cause T-3/00 e T-337/04. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente nella causa C-193/01 P.

<sup>(1)</sup> GU C 122 del 29.4.2000.

### Sentenza del Tribunale di primo grado 20 novembre 2007 — Ianniello/Commissione

(Causa T-205/04) <sup>(1)</sup>

(«Pubblico impiego — Dipendenti — Rapporto di evoluzione di carriera — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»)

(2008/C 8/20)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Alessandro Ianniello (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e Y. Minatchy, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito da D. Waelbroeck, avocat)

#### Oggetto

Da una parte, annullamento del rapporto sull'evoluzione di carriera del ricorrente relativo all'esercizio di valutazione 2001-2002 nonché della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 18 febbraio 2004 che rigetta il suo reclamo e, dall'altra, pagamento di un indennizzo per il risarcimento del danno morale subito.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 217 del 28.8.2004.